

CONTRATTO DI SERVICE PARTNER

TRA

FIMER S.P.A., con sede legale in via Tortona 25, 20144 Milano (MI) e sede operativa in via San Giorgio 642, 52028 Terranuova Bracciolini (AR), capitale sociale Euro 22.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09286180154, codice fiscale 09286180154, Partita IVA 01574720510, REA MI – 2609050, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Filippo Carzaniga (nel seguito “FIMER”)

E

....., società con sede legale in
Via
Cap....., capitale sociale Euro
..... i.v., iscritta al Registro delle Imprese di
..... al n.
....., codice
fiscale, Partita
IVA....., REA
....., in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore Sig. [***] (di seguito il Service Partner
con FIMER, ciascuna la Parte e insieme le Parti).

1. Oggetto del contratto di Service Partner

1.1. Il presente Contratto di Service Partner ha per oggetto l’autorizzazione da parte di FIMER affinché il Service Partner esegua interventi di manutenzione tecnica in campo (il Sito) presso acquirenti e/o utilizzatori di prodotti di FIMER (il Cliente) e segnatamente per attività di sostituzione, riparazione, aggiornamento e verifica tecnica di tutti i prodotti di FIMER, siano o meno, detti prodotti, in garanzia e quindi a carico di FIMER – quanto alla riparazione - ai sensi di legge e/o per disposizione contrattuale.

1.2. Il presente Contratto di Service Partner non garantisce alcun tipo di esclusiva delle attività oggetto del presente Contratto da parte di FIMER a favore del Service Partner.

2. Attività del Service Partner in Garanzia

Le Parti convengono che, limitatamente alle attività che il Service Partner presta per conto di FIMER e proprio in sostituzione della medesima per le attività in garanzia sui prodotti, il Service Partner riceverà un corrispettivo per ogni singolo inverter e/o singolo intervento supplementare (purché effettuato nello stesso giorno e/o presso il medesimo Sito). Il compenso viene specificato come da Allegato 1 del Contratto di Service Partner. Gli importi saranno corrisposti per singolo CARE portato a termine con esito positivo e a seguito del rientro della parte per la quale è stato effettuato l’intervento/l’uscita.

Il Service Partner è tenuto a conoscere le linee guida (e le successive modifiche e/o aggiornamenti) per gli interventi di stringa (rese disponibili tramite accesso – con le credenziali fornite - allo SharePoint), all’interno delle quali sono riportate le possibili casistiche che il Service Partner potrebbe affrontare sul campo, ferma restando, comunque, l’autonoma valutazione delle concrete circostanze trovate in Sito e l’individuazione delle più appropriate misure per la risoluzione del problema riscontrato.

Il Service Partner deve garantire continuità di servizio adeguato alle richieste di intervento durante tutti i giorni dell’anno (escluso i festivi). In particolare, nel periodo estivo e nel periodo natalizio non saranno previste soste legate a chiusura per ferie.

2.1. Intervento per asserito difetto del prodotto di FIMER e/o aggiornamento software

i. Il Service Partner procederà all’esame preliminare del prodotto per il quale è stato richiesto l’intervento da parte del Cliente, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 2.3 e, se del caso, organizzandone il ritiro (mediante un corriere tra quelli indicati da FIMER) e redigendo la documentazione (anche di trasporto) necessaria, assicurando altresì la consegna dell’inverter presso il centro di riparazione di FIMER più vicino e/o più adatto per la tipologia di inverter o altro prodotto interessato.

ii. Il Service Partner, a fronte della richiesta di intervento dal Cliente, dovrà trasmettere a FIMER detta richiesta in modo che anche quest’ultima sia informata in merito agli asseriti guasti, alle riparazioni e alle garanzie che interessano i propri prodotti nel territorio.

iii. Qualora il Service Partner abbia proceduto al ritiro di un inverter che non avrebbe dovuto essere ritirato in garanzia per non applicabilità della medesima garanzia (a condizione che ciò fosse rilevabile dal Service Partner in occasione dell’accesso al Sito usando la diligenza propria di un operatore qualificato e certificato come il Service Partner, anche in considerazione delle predette linee guida), FIMER applicherà al Service Partner una penale pari al valore del bene usato erroneamente sostituito al Service Partner e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2.2. Riparazione in Sito

Il Service Partner è tenuto a privilegiare la risoluzione del problema direttamente in Sito presso il Cliente. A tale fine, in conformità a quanto previsto all’articolo 4, il Service Partner dovrà dotarsi di un adeguato numero di pezzi di ricambio e/o di eventuali collaboratori/aziende collaboratrici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3. Le attività di riparazione in Sito saranno soggette a specifica formazione, con rilascio di attestazione finale individuale. Il materiale acquistato per questo tipo di attività coperte da garanzia, dovrà essere inserito nel report di intervento. L’acquisto del primo materiale per la sostituzione di un adeguato magazzino per le finalità di cui sopra sarà a carico del Service Partner, mentre il suo reintegro a seguito dei successivi interventi sarà a carico di FIMER. In caso di intervento fuori garanzia, il Service Partner dovrà riacquistarle secondo il listino prezzi in vigore.

2.3. Posta elettronica specifica per la gestione degli interventi

Il Service Partner è tenuto a dotarsi di uno specifico indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni con FIMER relative agli interventi del Service Partner verso i Clienti, impegnandosi altresì a monitorarne costantemente la relativa casella. L’impossibilità di accedere e/o il malfunzionamento di tale indirizzo non esime il Service Partner dalla perfetta e tempestiva esecuzione degli obblighi e delle attività a suo carico.

FIMER dà atto al Service Partner che i prodotti FIMER coperti da garanzia prevedono altresì tempi di intervento sia in termine di livelli di qualità nella prestazione delle attività di individuazione e risoluzione dell’asserito problema del prodotto sia in termini di responsabilità/risarcimento del danno di produzione, laddove

espressamente previsto o comunque richiedibile da parte del Cliente ai sensi di legge. È quindi essenziale che gli interventi in garanzia, proprio perché legati a termini per i quali FIMER si è impegnata o è comunque tenuta a rispettare, siano eseguiti nei tempi comunicati da FIMER al Service Partner e segnatamente entro 2 (due) giorni la disponibilità del materiale necessario per l'esecuzione dell'intervento.

In considerazione di quanto sopra, il Service Partner dichiara e garantisce di avere l'organizzazione e la capacità di intervenire per i casi di prodotto in garanzia, nei termini sopra indicati e si impegna a risarcire FIMER, qualora il Cliente richieda a FIMER il risarcimento del danno (per un intervento di assistenza in garanzia non effettuato nei termini ai quali il Cliente ha diritto a che l'intervento sia eseguito), quanto domandato dal Cliente ed espressamente autorizza FIMER a compensare quanto dalla stessa dovuto al Service Partner con l'importo richiesto dal Cliente.

3. Certificazione

3.1. Il Service Partner dovrà essere certificato ed approvato dalla Qualità di FIMER.

3.2. Il Service Partner si impegna ad utilizzare solo personale certificato da FIMER per effettuare i suddetti interventi e/o personale addestrato dal Service Partner dietro consenso di FIMER, il quale fornirà corsi di addestramento specialistici per tutti i prodotti oggetto del presente Contratto ogni volta che si renderà necessario (anche in funzione di una nuova versione del prodotto e/o di una sua uscita di produzione). La certificazione del personale del Service Partner è nominativa e avrà validità di 2 (due) anni, salvo aggiornamenti richiesti da FIMER in caso di nuovi prodotti e/o di nuove necessità. Il personale che esegue l'intervento sull'inverter deve aver ricevuto la necessaria formazione da FIMER.

3.3. Il Service Partner, per svolgere le proprie mansioni, potrà avvalersi fino ad un massimo di 3 (tre) subappaltatori, fermo restando che gli stessi siano stati preventivamente approvati e certificati da FIMER e impegnati la responsabilità del Service Partner verso il Cliente e verso FIMER per l'operato dei suoi eventuali subappaltatori.

4. Magazzino

4.1. Al fine di intervenire tempestivamente e/o per poter procedere direttamente alla sostituzione delle parti di ricambio necessarie, le Parti convengono altresì che il Service Partner acquisterà e manterrà un sufficiente numero di pezzi di ricambio secondo quanto ritenuto necessario dallo stesso Service Partner idoneo alle sue attività. Quantità, prezzo e termini di pagamento verranno concordati di volta in volta.

4.2. Il Service Partner è responsabile della corretta gestione del magazzino scorte. 4.3. FIMER si impegna a fornire nuovi componenti o componenti rigenerati dalla stessa per il ripristino delle scorte di magazzino nonché per il ripristino di componenti derivanti dalle richieste di apertura CARE entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

5. Obblighi di comunicazione e invio di reportistica

5.1. Il Service Partner per effettuare l'intervento dovrà utilizzare il report di intervento disponibile sullo SharePoint. Al termine dell'intervento il Service Partner compilerà il report con le informazioni necessarie. In particolare, fornirà informazioni sullo stato di garanzia del prodotto. Il Service Partner dovrà assicurarsi

che il Cliente abbia compreso quanto riportato nel report e che lo sottoscriva. Il Service Partner dovrà a sua volta sottoscrivere il report.

5.2. Al termine di ogni intervento il Service Partner è tenuto ad inviare in formato elettronico il report di intervento firmato tramite il tool dedicato, insieme a una serie di informazioni minime quali l'esito dell'intervento, se lo stesso si intenda effettuato in garanzia o meno (con relativa motivazione).

5.3. In assenza della documentazione di cui sopra FIMER avrà diritto di non effettuare il pagamento dell'intervento a favore del Service Partner fintantoché le informazioni non siano state recuperate e trasmesse secondo le modalità sopra descritte.

6. Attività del Service Partner Fuori Garanzia

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Service Partner potrà svolgere attività a favore del Cliente anche per prodotti fuori garanzia. In particolare, il Service Partner è tenuto a verificare che il prodotto per il quale è stato richiesto l'intervento sia in garanzia o meno, sia per decorso del termine che per assenza di motivi che escludono la garanzia (a titolo di mero esempio, l'errata manutenzione o la non corretta installazione e/o configurazione del prodotto sul Sito).

6.1. Fuori garanzia per scadenza dei relativi termini

In caso di assistenza di unità risultanti fuori garanzia per decorso del termine (il termine di garanzia di legge e/o di contratto è scaduto), il Service Partner potrà offrire uno dei seguenti servizi: riparazione in campo, sostituzione con nuovo prodotto, con un prodotto rigenerato, smontaggio e riparazione del prodotto presso il centro di riparazione. Prezzi e modalità di acquisto saranno direttamente concordati tra Service Partner e Cliente.

6.2. Fuori garanzia per motivi tecnici

Il Service Partner è tenuto a verificare che l'installazione e/o la configurazione del prodotto sul Sito rispettino le norme di utilizzo e che, quindi, che la garanzia sia applicabile. Qualora tali condizioni non sussistano, il Service Partner è tenuto a notificarlo immediatamente al Cliente e FIMER pagherà al Service Partner il forfettario previsto da Contratto. Sarà poi cura di FIMER contattare il Cliente per proporre i propri servizi/offerte.

7. Imballo e Spedizione

7.1. Il Service Partner è responsabile del corretto imballaggio e della spedizione di tutte le parti asseritamente guaste/difettose entro 2 (due) giorni lavorativi dall'avvenuto intervento (fermo restando le istruzioni specifiche di consolidamento settimanale). A tale scopo il Service Partner riceverà il materiale da sostituire propriamente imballato e una volta ultimata la sostituzione dovrà riutilizzare lo stesso imballo per rispeditore la parte asseritamente difettosa in FIMER.

7.2. Qualora l'imballo dovesse risultare danneggiato, il Service Partner è tenuto a notificarlo a FIMER fornendo il riferimento del CARE e del numero seriale immediatamente al ricevimento della parte da sostituire. Inoltre, è obbligo del Service Partner verificare l'integrità dell'imballo al ricevimento dello stesso, firmando la procedura di accettazione con riserva nel caso di eventuali danneggiamenti. Eventuali danneggiamenti dovuti a incuria o cattivo utilizzo non saranno riconosciuti da FIMER. Il Service Partner

è responsabile della corretta applicazione delle procedure rese disponibili sullo SharePoint.

8. Prezzi, Termini di Pagamento, Fatturazione

8.1. I servizi del Service Partner saranno pagati in accordo al listino prezzi riportato all'articolo 2. I prezzi hanno validità per l'anno solare in corso alla data di firma del presente Contratto e saranno oggetto di verifica prima della scadenza di tale termine annuale. Per la fatturazione è necessario che il Service Partner invii settimanalmente il report amministrativo, secondo il modello di volta in volta applicabile e reperibile sullo SharePoint), come da disposizioni di FIMER, entro e non oltre le 17:00 del venerdì della settimana nella quale sono stati effettuati gli interventi, debitamente compilato in ogni suo campo; qualora non sia stato effettuato alcun intervento nella settimana di riferimento, l'invio del report è comunque richiesto ancorché debba essere inviato non compilato o "in bianco" con la precisazione che non è stato effettuato alcun intervento. Per ogni report settimanale sarà assegnato un numero di ordine che verrà comunicato al Service Partner entro il terzo giorno della settimana successiva a quella di invio del report. Tale codice dovrà essere riportato nella fattura del mese. La fattura dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello interessato unicamente in modalità elettronica all'indirizzo: invoicesp.solar@fimer.com.

8.2. Le fatture potranno essere pagate solo se, per gli interventi tecnici ivi riportati/menzionati, siano stati forniti i relativi report tecnici in conformità alle disposizioni del presente articolo 8 e le relative unità/inverter siano state consegnate al centro di riparazione di competenza. A tale scopo il Service Partner dovrà mantenere un archivio delle prove di consegna dell'unità asseritamente difettosa presso il centro di riparazione fornito dal corriere utilizzato.

8.3. Il Service Partner presenterà le fatture nel rispetto delle vigenti norme di legge; tali fatture conterranno le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Service Partner, inclusi i dati di contatto (telefono, e-mail, ecc.); data della fattura; numero della fattura; numero di numero d'ordine di FIMER; codice Service Partner; indirizzo di FIMER; quantità; specifica dei servizi forniti; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell'IVA; codice fiscale e partita IVA.

8.4. FIMER avrà il diritto di trattenere in tutto o in parte qualsiasi pagamento dovuto al Service Partner laddove lo ritenga necessario per tutelarsi contro possibili perdite correlate a rivendicazioni avanzate nei confronti del Service Partner, o al mancato pagamento, da parte del Service Partner, di quanto dovuto ai suoi subfornitori e/o dipendenti, o al mancato versamento di imposte, diritti e contributi previdenziali. FIMER si riserva il diritto di effettuare compensazioni con importi dovuti al Service Partner in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 o di trattenere eventuali pagamenti per i servizi non eseguiti in conformità al Contratto di Service Partner. Il Service Partner non avrà, tuttavia, il diritto di effettuare compensazioni con eventuali importi che gli siano dovuti da FIMER senza il previo consenso scritto di FIMER.

9. Durata

9.1. Il presente Contratto ha validità 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti e si rinnoverà in modo automatico di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima del termine mediante raccomandata A/R o PEC.

9.2. Le Parti convengono che il Service Partner è soggetto a un periodo iniziale di prova di 4 (quattro) mesi dall'inizio della collaborazione, durante il quale ciascuna delle Parti è libera di recedere dal medesimo mediante preavviso di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di recesso.

9.3. Il presente Contratto è sospensivamente condizionato alla certificazione del Service Partner che dovrà in ogni caso avvenire entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto a pena di risoluzione del medesimo. La certificazione avverrà in accordo a quanto comunicato e richiesto da parte della qualità di FIMER.

10. Salute, Sicurezza e Ambiente

10.1. Durante tutta l'esecuzione del Contratto di Service Partner, il Service Partner è tenuto a rispettare tutte le normative applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE), ivi incluse, a titolo esemplificativo, le norme EN 50110-1 (2014) fascicolo 13311, CEI 11-27 4th edizione (2014) fascicolo 13309 e CEI 11-81 (2014) fascicolo 13310 e ne assicurerà il rispetto da parte di tutti i suoi dipendenti e/o subappaltatori.

10.2. Il Service Partner si atterrà (i) alle istruzioni in materia di HSE eventualmente emanate da FIMER per il Sito, (ii) alle istruzioni del Cliente relative allo HSE in Sito e (iii) alle norme settoriali applicabili e alle buone pratiche tecniche.

10.3. Il Service Partner garantirà che tutto il personale, proprio e dei suoi subappaltatori, impiegato nel Sito abbia ricevuto un addestramento e una formazione iniziale adeguati prima di essere ammesso a lavorare nel Sito. Il Service Partner allontanerà immediatamente dal Sito qualsiasi persona che, a giudizio di FIMER, non soddisfi le disposizioni delle leggi, delle norme e dei regolamenti pertinenti ovvero di ulteriori norme in materia di HSE di volta in volta vigenti.

10.4. Il Service Partner sarà l'unico responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti e subappaltatori presenti nel Sito e dovrà informare immediatamente FIMER e le autorità competenti, laddove necessario, riguardo a qualsiasi infortunio, incidente o mancato incidente (cd. *near miss*) verificatosi nel Sito o in prossimità del Sito o comunque correlato alla fornitura dei servizi. Entro un termine di 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi di un simile infortunio, incidente o mancato incidente, il Service Partner fornirà a FIMER un rapporto scritto cui farà seguito un rapporto definitivo entro i 14 (quattordici) giorni di calendario successivi. Laddove richiesto, il Service Partner presenterà tale rapporto anche all'autorità competente. Tale procedura non solleva il Service Partner dalla piena responsabilità di proteggere le persone e le cose, né dalla responsabilità per danni.

10.5. Il Service Partner informerà FIMER riguardo a tutti i materiali pericolosi (secondo la definizione di tale termine indicata nelle leggi e/o nei regolamenti applicabili) che devono essere usati per l'esecuzione dei servizi e/o l'intervento in Sito. Il Service Partner consegnerà a FIMER le copie di tutte le schede di sicurezza materiali applicabili e fornirà le pertinenti istruzioni speciali di utilizzo almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della fornitura dei servizi.

10.6. Il Service Partner è altresì tenuto alla trasmissione dell'estratto del proprio "DVR" laddove sono trattati gli aspetti attinenti al rischio elettrico per le opportune valutazioni di congruità.

11. Assicurazioni

11.1. Il Service Partner manterrà in essere e a proprie spese, le seguenti tipologie di assicurazioni stipulate con una compagnia assicurativa di comprovate reputazione e solidità finanziaria e accettabile per FIMER: assicurazione per responsabilità professionale, assicurazione per responsabilità civile, polizza infortuni/responsabilità civile del datore di lavoro.

11.2. Entro e non oltre la data di averamento della condizione di cui al precedente articolo 9.3 e, in ogni caso, per ogni anno di validità del presente Contratto, il Service Partner fornirà a FIMER i certificati di assicurazione relativi a tali polizze nonché la conferma dell'avvenuto pagamento dei premi. Su richiesta di FIMER, il Service Partner fornirà altresì le copie di tali polizze.

11.3. In caso di perdite e danni coperti dalle polizze di cui al presente articolo 11, eventuali franchigie saranno interamente a carico del Service Partner.

11.4. In caso di annullamento, mancato rinnovo o variazione sostanziale delle condizioni di un'assicurazione, il Service Partner informerà FIMER entro 30 (trenta) giorni di calendario.

11.5. Tutte le polizze del Service Partner (esclusa la polizza infortuni/responsabilità civile del datore di lavoro) saranno considerate un'assicurazione primaria ed eventuali polizze stipulate da FIMER non saranno chiamate dagli assicuratori del Service Partner a contribuire o a partecipare al pagamento del danno a titolo di assicurazione proporzionale, assicurazione concorrente, doppia assicurazione o altro.

11.6. Qualora il Service Partner non fornisca i certificati di assicurazione e/o non mantenga in essere le assicurazioni di cui al presente articolo 11, FIMER avrà il diritto di procurare tali coperture assicurative a spese del Service Partner, compensando i relativi premi con quanto dovuto al Service Partner.

11.7. Nulla di quanto contenuto nella presente clausola 11 potrà sollevare il Service Partner dalle responsabilità a lui proprie ai sensi del Contratto di Service Partner e/o dagli obblighi di porre rimedio a ogni perdita o danno e/o dagli obblighi di legge. I massimali assicurati non potranno essere considerati né interpretati come una limitazione di responsabilità.

12. Verifica delle attività del Service Partner

12.1. FIMER si riserva il diritto di effettuare, previo preavviso, un *audit* presso la sede del Service Partner.

12.2. FIMER fornirà *report* qualitativi che misurino il servizio e i risultati emersi dalle analisi delle unità asseritamente guaste gestite dal Service Partner.

13. Recesso e Risoluzione

13.1. Fatti in ogni caso salvi tutti gli altri diritti e rimedi spettanti a FIMER, quest'ultima potrà risolvere il Contratto di Service Partner nel caso in cui:

13.1.1. il Service Partner commetta un inadempimento ai suoi obblighi contrattuali e non provveda a porvi rimedio entro un termine di 10 (dieci) giorni di calendario a decorrere dal ricevimento di una comunicazione scritta da FIMER che gli intima di porre rimedio all'inadempimento; e/o

13.1.2. il Service Partner non fornisca, in risposta alla richiesta di FIMER, rassicurazioni adeguate circa la propria capacità di

adempiere in futuro il Contratto da parte dello stesso Service Partner, nel qual caso FIMER stabilirà a proprio insindacabile giudizio l'adeguatezza o meno di tali rassicurazioni; e/o

13.1.3. si verifichi un cambiamento del controllo del Service Partner.

13.2. FIMER potrà recedere unilateralmente in tutto o in parte dal Contratto di Service Partner, in qualsiasi momento, con effetto immediato e a proprio insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta al Service Partner. Al ricevimento di tale comunicazione il Service Partner cesserà interamente la fornitura dei Servizi e l'esecuzione del Contratto di Service Partner, salvo altrimenti indicato da FIMER. FIMER pagherà il Service Partner per i servizi forniti e per i materiali che siano stati acquistati per l'esecuzione dei servizi prima del recesso e che non possano essere utilizzati dal Service Partner per altre finalità (tali materiali diverranno di proprietà di FIMER dopo che quest'ultima ne avrà effettuato il pagamento) nonché per le altre spese aggiuntive documentate e pertinenti all'attività del Service Partner ai sensi del Contratto. Al Service Partner non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento a seguito di tale recesso. Sono escluse le richieste di risarcimento della perdita dei profitti attesi.

13.3. Alla risoluzione del Contratto di Service Partner, il Service Partner consegnerà immediatamente a FIMER tutte le copie delle informazioni o dei dati forniti da FIMER al Service Partner ai fini del Contratto di Service Partner. Il Service Partner dovrà confermare per iscritto a FIMER di non aver conservato alcuna copia di tali informazioni o dati.

13.4. Alla risoluzione del Contratto di Service Partner, il Service Partner consegnerà immediatamente a FIMER tutte le specifiche, i programmi e le informazioni e i dati ulteriori nonché la documentazione del Service Partner relativa ai servizi in qualsivoglia forma esistente alla data dello scioglimento, sia essa o meno completa.

13.5. La fine del Contratto di Service Partner, comunque intervenuta, non recherà pregiudizio ai diritti detenuti dalle Parti al momento di tale fine del rapporto, né alla permanenza in essere delle pattuizioni destinate a sopravvivere allo stesso per dichiarazione espressa o implicitamente.

13.6. Il Service Partner dovrà immediatamente restituire a FIMER, a proprie spese, tutti i beni di FIMER che si trovino sotto il controllo del Service Partner in quel momento.

14. Legge Regolatrice e Risoluzione Delle Controversie

14.1. Il Contratto di Service Partner sarà disciplinato dalle e interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana, con esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e delle Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

14.2. Per la risoluzione delle controversie, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal Contratto di Service Partner o ad esso relativa, ivi inclusa qualsiasi questione attinente alla sua esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale costituito tramite lo stesso, che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, sarà sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui ha sede legale FIMER, salvo che le Parti non convengano per iscritto altri Fori o di rimettersi ad arbitrato.

15. Condizioni Generali



Per tutti gli aspetti che non sono trattati in maniera esplicita in questo Contratto di Service Partner, si applicano le condizioni generali di FIMER.

16. Rapporto fra le parti

Il Service Partner si impegna a comunicare tempestivamente alla FIMER i casi in cui gli venga conferito da parte di terzi incarico quale Perito per Assicurazioni in modo che possa essere verificato in contraddittorio che nell'impianto non siano presenti inverter FIMER nel qual caso avrà l'obbligo di astenersi dall'assumere detti incarichi al fine di evitare qualsivoglia possibilità di conflitto di interessi con la FIMER.

Letto, confermato e sottoscritto il

[Service Partner]

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Timbro:

FIMER S.p.A.

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Timbro:

Ai fini dell'art. 1341 c.c., sono specificatamente approvate le seguenti clausole:

2. Attività del Service Partner in Garanzia

5.3 Obblighi di comunicazione e invio di reportistica

8.4 Prezzi, Termini di Pagamento, Fatturazione

11.6 Assicurazioni

13.2 Recesso e Risoluzione

14.2 Legge Regolatrice e Risoluzione Delle Controversie

15. Condizioni Generali [Service Partner]

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo: